

Regolamento di libero passaggio

Preambolo

In base all'atto costitutivo della HBL Fondazione di libero e alle disposizioni di legge vigenti in materia di mantenimento e prosecuzione della previdenza professionale in caso di uscita da un istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di libero passaggio. Per una maggiore leggibilità, viene utilizzato in modo uniforme il termine «titolare della previdenza», che comprende persone di entrambi i generi titolari di un conto di libero passaggio o di una prestazione di libero passaggio presso la Fondazione.

Art. 1 Scopo e principi fondamentali

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione, la gestione e l'erogazione delle prestazioni di libero passaggio da parte della HBL Fondazione di libero passaggio (di seguito denominata «Fondazione») nei confronti dei titolari della previdenza e dei loro aventi diritto.

2. Le basi giuridiche sono in particolare:

- la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
- la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP),
- l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP),
- il regolamento sulla promozione della proprietà d'abitazione con fondi della previdenza professionale (OPPA),
- l'atto costitutivo della HBL Fondazione di libero passaggio,
- il regolamento di organizzazione e di gestione (ROG),
- il regolamento sulle commissioni e sui costi, nonché eventuali regolamenti d'investimento.

3. La Fondazione di libero passaggio ha lo scopo di garantire la previdenza professionale delle persone che escono da un istituto di previdenza senza aderire immediatamente a un nuovo istituto di previdenza o la cui prestazione di libero passaggio viene trasferita, per altri motivi, a un istituto di libero passaggio.

4. Le disposizioni imperative della legge e dell'ordinanza prevalgono sulle norme del presente regolamento.

Art. 2 Circolo dei titolari della previdenza e origine della prestazione di libero passaggio

1. Sono considerati titolari della previdenza ai sensi del presente regolamento le persone la cui prestazione di libero passaggio viene trasferita alla Fondazione ai sensi della LFLP e dell'OLP.

2. Una prestazione di libero passaggio sorge in particolare quando:

- la persona assicurata esce da un istituto di previdenza (cassa pensioni o fondazione collettiva) senza aderire immediatamente

a un nuovo istituto di previdenza;

- una prestazione di libero passaggio esistente viene trasferita da un altro istituto di libero passaggio alla Fondazione;
- nell'ambito di un divorzio viene trasferita alla Fondazione una parte dell'avere previdenziale (compensazione previdenziale).

3. Il rapporto previdenziale con la Fondazione sorge mediante:

- accettazione della prestazione di libero passaggio da parte della Fondazione secondo le sue condizioni di ammissione, e
- accredito dell'importo di libero passaggio su un conto di libero passaggio della Fondazione.

4. La Fondazione gestisce i rapporti di libero passaggio nell'ambito della propria struttura «umbrella». A tal fine collabora con partner di distribuzione (in particolare la Hypothekarbank Lenzburg AG, altre banche Finstar, gestori patrimoniali indipendenti e partner Fintech). Il partner contrattuale del titolare della previdenza in relazione alla prestazione di libero passaggio è tuttavia sempre la HBL Fondazione di libero passaggio.

5. Il titolare della previdenza può detenere più rapporti di libero passaggio presso la Fondazione, nella misura consentita dalla legge. La Fondazione può fissare, per motivi organizzativi, un numero massimo di rapporti di libero passaggio per ciascun titolare della previdenza.

Art. 3 Forme di previdenza (conto e deposito di libero passaggio)

1. La Fondazione stabilisce presso quali banche può essere investito il patrimonio di libero passaggio. A tal fine collabora in particolare con la Hypothekarbank Lenzburg AG e con altre banche del gruppo Finstar.

2. Nell'ambito di un rapporto di libero passaggio, la Fondazione gestisce:

- un conto di libero passaggio (soluzione conto) e/o
- un conto di libero passaggio con soluzione titoli, collegato a un deposito di libero passaggio (deposito titoli).

3. I conti e i depositi sono gestiti dal punto di vista tecnico-bancario presso la rispettiva banca partner, ma rimangono economicamente di proprietà della Fondazione a favore dei titolari della previdenza e dei loro beneficiari.

4. Il titolare sceglie, nell'ambito dell'offerta di prodotti della Fondazione:

- il tipo di conto (solo conto o conto con soluzione titoli); e se del caso, la strategia d'investimento o il prodotto d'investimento previdenziale per il deposito di libero passaggio.

I dettagli (strategie d'investimento, caratteristiche dei prodotti, profili di rischio, costi) sono riportati nella relativa documenta-

zione dei prodotti, nelle schede informative e nel regolamento d'investimento.

5. Nel caso di soluzioni esclusivamente basate su conti, la Fondazione può prevedere un termine di preavviso (ad es. 30 giorni). Il termine decorre dal momento in cui la Fondazione riceve tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dei fatti.

Art. 4 Dati supplementari relativi al libero passaggio

1. Al ricevimento di una prestazione di libero passaggio, la Fondazione registra i dati prescritti dalla legge (dati supplementari relativi al libero passaggio) che riceve dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio.

2. La Fondazione è autorizzata a richiedere ulteriori informazioni al precedente istituto di previdenza o ente di libero passaggio, nella misura in cui ciò sia necessario per l'elaborazione conforme alla legge e al regolamento.

Art. 5 Remunerazione, rendimento degli investimenti e rischio

1. Sul conto di libero passaggio viene applicato un tasso d'interesse stabilito dalla banca che gestisce il conto, d'intesa con il Consiglio di fondazione. Gli interessi vengono calcolati annualmente in via posticipata e accreditati sull'avere previdenziale al 31 dicembre dell'esercizio.

2. Il patrimonio di libero passaggio investito è soggetto alle opportunità e ai rischi degli investimenti in titoli scelti. Non vi è alcuna garanzia di mantenimento del valore o di rendimento minimo. Eventuali perdite vanno a carico dell'avere di libero passaggio del titolare della previdenza.

3. La Fondazione può chiudere o sostituire strategie o prodotti d'investimento. In tal caso, informa i titolari della previdenza interessati e offre loro una variante d'investimento alternativa. Qualora non venga effettuata alcuna scelta entro il termine stabilito, la Fondazione può definire una strategia sostitutiva conformemente al regolamento d'investimento o alle condizioni del prodotto.

Art. 6 Finalità della prestazione di libero passaggio e scadenza in caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza

1. La prestazione di libero passaggio serve principalmente a mantenere la previdenza professionale fino a quando l'aderente non aderisca a un nuovo ente previdenziale o non venga scelta un'altra soluzione ai sensi della LFLP.

2. Se il titolare aderisce a un nuovo ente previdenziale, la Fondazione è tenuta a trasferire la prestazione di libero passaggio (compresi i relativi dati aggiuntivi di libero passaggio) al nuovo ente previdenziale, a meno che il titolare non scelga espressamente un'altra soluzione prevista dalla legge.

3. La Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio su richiesta del titolare o su richiesta del nuovo istituto di pre-

videnza. Essa può richiedere la documentazione necessaria (ad es. conferma dell'adesione, bollettino di versamento QR, dati relativi al nuovo istituto di previdenza).

4. Con il trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto previdenziale o ad altro ente di libero passaggio cessa il rapporto di libero passaggio con la HBL Fondazione di libero passaggio.

Art. 7 Esigibilità al raggiungimento dell'età di riferimento e differimento

1. L'avere di libero passaggio diventa di norma esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento AVS del titolare della previdenza, a meno che la prestazione di libero passaggio non sia stata trasferita entro tale data a un nuovo istituto di previdenza o a un altro ente di libero passaggio.

2. Il titolare può richiedere il versamento della prestazione di libero passaggio al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

3. La Fondazione può differire il pagamento per i titolari della previdenza che hanno raggiunto l'età di riferimento AVS e proseguire il rapporto di libero passaggio, a condizione che il titolare della previdenza:

- dimostri di essere ancora attivo professionalmente oppure
- richieda un rinvio per altri motivi consentiti dalla legge.

Il differimento deve tuttavia terminare al più tardi 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS; successivamente, l'avere di libero passaggio diventa esigibile.

4. La Fondazione può richiedere una domanda formale di differimento, corredata di adeguata documentazione (ad es. busta paga, estratto AVS, conferma del datore di lavoro o dell'autorità fiscale).

5. Disposizione transitoria: l'assicurato che dovrebbe percepire la propria prestazione di vecchiaia tra il 2024 e il 2029, poiché ha raggiunto o superato l'età di riferimento e non è più attivo professionalmente, può differire il versamento fino al 31.12.2029, ma al massimo per cinque anni oltre il raggiungimento dell'età di riferimento.

6. La possibilità di prelievi parziali è regolata dalle disposizioni di legge e dalle procedure della Fondazione. La Fondazione può stabilire importi minimi, il numero massimo di prelievi parziali e ulteriori modalità.

Art. 8 Pagamenti in contanti prima del raggiungimento dell'età di riferimento

1. Il prelievo in contanti della prestazione di libero passaggio prima del raggiungimento dell'età di riferimento è ammesso solo nei casi previsti dalla legge, in particolare se:

- il titolare della previdenza lasci definitivamente la Svizzera (nel

rispetto di eventuali restrizioni in caso di trasferimento in Stati UE/AELS),

- il titolare della previdenza intraprenda un'attività lucrativa autonoma e non sia più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il pagamento in contanti è possibile solo entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa autonoma,
- la prestazione di libero passaggio non superi un importo minimo definito dalla legge o dal regolamento (regola della minimità),
- siano soddisfatti i requisiti per un pagamento in contanti in relazione all'invalidità,
- sussistano altri casi previsti dalla legge che danno diritto al pagamento in contanti.

2. La Fondazione verifica la sussistenza dei requisiti di legge. In particolare, può richiedere i seguenti documenti giustificativi:

- attestato di trasferimento rilasciato dall'ufficio anagrafe o di chiarazione dei redditi,
- documentazione relativa all'avvio di un'attività lucrativa autonoma (ad es. registrazione AVS, iscrizione nel registro di commercio o nel registro IVA),
- conferma di un nuovo istituto di previdenza dell'inesistenza di un rapporto previdenziale,
- decisioni dell'Al, certificati medici, documenti fiscali o altri documenti idonei.

3. Per i titolari di previdenza coniugati o che vivono in un'unione registrata, per i pagamenti in contanti è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

4. Se sono stati effettuati riscatti presso il precedente istituto di previdenza, le prestazioni che ne derivano non possono essere percepite dal titolare sotto forma di capitale entro i tre anni successivi.

5. La Fondazione può rifiutare i pagamenti in contanti per motivi legati alla salvaguardia dello scopo previdenziale o in caso di dubbi sui requisiti, oppure può differirli fino al chiarimento della situazione.

Art. 9 Promozione della proprietà d'abitazione (PPA)

1. L'avere di libero passaggio può essere utilizzato, nell'ambito delle disposizioni di legge relative alla promozione della proprietà d'abitazione (PPA), per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio, in particolare per:

- l'acquisto o la costruzione di un'abitazione per uso proprio,
- partecipazioni alla proprietà d'abitazione ad uso proprio (ad es. quote di cooperativa),
- rimborso di prestiti ipotecari su un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

2. La promozione della proprietà d'abitazione può avvenire tramite:

- prelievo anticipato delle prestazioni di libero passaggio oppure
- la costituzione di pegno dell'avere di libero passaggio o del diritto a future prestazioni previdenziali.

3. In caso di prelievi anticipati PPA destinati al finanziamento di un immobile di proprietà iscritto nel registro fondiario, la Fondazione può, in base alle disposizioni di legge, far iscrivere nel registro fondiario una restrizione alla vendita (annotazione). La Fondazione provvede alla cancellazione dell'annotazione qualora siano soddisfatti i requisiti di legge (ad es. rimborso del prelievo anticipato PPA, verificarsi di un caso di previdenza definitivo).

4. I dettagli (in particolare gli immobili ammissibili, gli obblighi di prova, l'annotazione nel registro fondiario, gli obblighi di rimborso in caso di vendita e le questioni relative alla prescrizione) sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dalla «scheda informativa PPA della HBL Fondazione di libero passaggio», che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Per i titolari di previdenza coniugati o che vivono in un'unione registrata, per i prelievi anticipati e le costituzioni in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Art. 10 Trasferimento a nuovi istituti di previdenza o di libero passaggio

1. La Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio, su richiesta scritta del titolare di previdenza o su richiesta del nuovo ente previdenziale, a:

- un nuovo istituto di previdenza professionale (cassa pensioni), oppure
- un altro istituto di libero passaggio (fondazione di libero passaggio o polizza di libero passaggio).

2. La Fondazione trasmette all'istituto ricevente le informazioni rilevanti per la corretta prosecuzione della previdenza.

3. I prelievi parziali o i trasferimenti parziali sono ammessi solo nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni di legge e con la garanzia dello scopo previdenziale.

4. Con il trasferimento completo della prestazione di libero passaggio cessa il rapporto di libero passaggio con la Fondazione.

Art. 11 Evento previdenziale: decesso e designazione dei beneficiari

1. Se il titolare della previdenza muore prima che la prestazione di libero passaggio sia stata trasferita o erogata come prestazione di vecchiaia, l'avere di libero passaggio diventa esigibile come prestazione in caso di decesso.

2. Sono considerate beneficiarie le seguenti persone:

1) in caso di vita: il titolare della previdenza

2) in caso di decesso:

a. i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP,

b. le persone fisiche che sono state sostenute in misura significativa dal titolare della previdenza, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo negli ultimi cinque anni fino al suo decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni,

- c. i figli del defunto che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 20 LPP; in loro assenza, i genitori; in loro assenza, i fratelli e le sorelle,
- d. gli altri eredi legittimi, con esclusione della collettività.

Se vi sono più beneficiari ai sensi del punto 2. a., al coniuge superstite o al partner registrato spetta – salvo diversa disposizione del titolare della previdenza – $\frac{3}{4}$ della prestazione di libero passaggio. Ai figli ai sensi dell'articolo 20 LPP spetta $\frac{1}{4}$ della prestazione di libero passaggio. La persona che ha convissuto con il titolare della previdenza deve fornire alla Fondazione, dopo il decesso del titolare, la prova scritta della convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni. Se la Fondazione non è stata informata dell'esistenza di un partner, essa presume che non vi sia alcun partner. La Fondazione non è tenuta a ricercare attivamente il partner. Ciò vale anche per le persone che sono state sostenute in misura significativa dal titolare della previdenza, nonché per le persone che devono provvedere al mantenimento di un figlio comune. Tra i beneficiari di cui al punto 2. b. vengono prese in considerazione esclusivamente le persone che sono note alla Fondazione al momento del pagamento del capitale in caso di decesso.

3. La Fondazione può richiedere al titolare della previdenza di stabilire un ordine di beneficiari oppure concedergli la possibilità, nei limiti previsti dalla legge, di:

- designare i beneficiari all'interno delle categorie previste dalla legge,
- stabilire la ripartizione delle quote tra i beneficiari.

4. Il capitale in caso di decesso viene versato dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari per l'accertamento del diritto. La Fondazione può richiedere in particolare:

- un certificato di morte ufficiale,
- certificato ereditario o documenti ufficiali equivalenti,
- documenti comprovanti l'identità dei beneficiari (ad es. certificato di matrimonio/unione registrata, prova della convivenza, prove di mantenimento).

5. Le persone che hanno causato intenzionalmente la morte del titolare della previdenza sono escluse dal diritto di beneficiare, a condizione che, al momento in cui la Fondazione ne venga a conoscenza, non sia ancora stato effettuato alcun pagamento.

Art. 12 Erogazione, cessione, costituzione in pegno e pignoramento

1. La Fondazione eroga le prestazioni di libero passaggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Sono esclusi i versamenti non conformi allo scopo previdenziale.

2. La cessione o la costituzione in pegno dei diritti derivanti dalla prestazione di libero passaggio sono ammesse solo nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione (PPA). Qualsiasi cessione o costituzione in pegno che esuli da tale ambito è inef-

ficace nei confronti della Fondazione.

3. I pignoramenti disposti per legge, i provvedimenti di sequestro conservativo o le ordinanze emesse da tribunali o autorità vengono eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge imperative. In tale contesto, la Fondazione verifica se e in che misura il patrimonio di libero passaggio sia pignorabile.

4. La Fondazione può richiedere, per ogni versamento, la prova dell'identità e delle coordinate bancarie del titolare ed è autorizzata a richiedere ulteriori documenti per adempiere ai propri obblighi di legge (in particolare imposta alla fonte, obblighi di segnalazione, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro)

Il versamento viene effettuato in franchi svizzeri su un conto indicato dall'avente diritto. In caso di pagamenti all'estero, le spese e le fluttuazioni dei cambi possono essere a carico del beneficiario.

5. Il versamento dell'avere di libero passaggio è soggetto all'obbligo di comunicazione ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva e alla tassazione secondo il diritto federale e cantonale.

Art. 13 Commissioni e costi

1. La Fondazione può applicare commissioni e spese per la gestione dei rapporti di libero passaggio, l'amministrazione dei conti e dei depositi di libero passaggio, per i versamenti, i trasferimenti, i prelievi anticipati PPA e le costituzioni in pegno, le ritenute dell'imposta alla fonte nonché per altri servizi.

2. La tipologia e l'ammontare delle commissioni, nonché il loro adeguamento, sono disciplinati dal regolamento sulle commissioni e sui costi della HBL Fondazione di libero passaggio, che costituisce parte integrante del presente rapporto previdenziale.

3. Le commissioni possono essere addebitate sul conto di libero passaggio oppure detratte dall'avere di libero passaggio al momento del versamento.

Art. 14 Trattamento dei dati, canali di informazione e comunicazione

1. La Fondazione tratta i dati personali degli assicurati e dei beneficiari nel rispetto delle disposizioni di legge e delle proprie informative sulla protezione dei dati. Ciò comprende in particolare i dati identificativi, di contatto, contrattuali e relativi alle prestazioni, nonché i dati relativi a conti e depositi.

2. La Fondazione può avvalersi di fornitori di servizi per l'adempimento dei propri compiti, in particolare:

- la Hypothekbank Lenzburg AG,
- la Finstar AG (in qualità di società controllata dalla Hypothekbank Lenzburg AG),
- altre banche Finstar, partner IT e di outsourcing sul territorio nazionale, nella misura consentita dalla legge.

Il trattamento dei dati avviene di norma in Svizzera.

3. La comunicazione con i titolari della previdenza può avvenire per iscritto tramite posta, per telefono o per via elettronica (ad es. e-banking, app dei partner, e-mail). La Fondazione può prescrivere o escludere determinati canali di comunicazione.

4. Le informazioni si considerano validamente notificate:

- in caso di invio per posta: dopo la spedizione all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione,
- in caso di messa a disposizione elettronica tramite e-banking o app dei partner: nel momento in cui sono consultabili.

5. Il titolare della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione i cambiamenti di indirizzo, nonché eventuali modifiche sostanziali della propria situazione personale (in particolare stato civile, domicilio, designazione dei beneficiari, cambio di istituto di previdenza).

Art. 15 Diritto applicabile e foro competente

1. A tutti i rapporti giuridici tra il titolare della previdenza e la Fondazione si applica esclusivamente il diritto svizzero.

2. Il foro competente è la sede della Fondazione. Per i titolari di previdenza domiciliati in Svizzera, può essere disponibile come foro competente anche il domicilio svizzero del titolare di previdenza, nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto imperativo.

Art. 16 Modifiche al regolamento / Diritto imperativo

1. Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, nel rispetto dei diritti già acquisiti dai titolari della previdenza, qualora ciò sia necessario per garantire il raggiungimento dello scopo della Fondazione o per l'attuazione di disposizioni legislative, prudenziali o fiscali modificate.

2. Le modifiche al regolamento vengono portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza competente.

3. La Fondazione informa gli assicurati in forma adeguata (ad es. tramite sito web, e-banking, app dei partner o per iscritto) in merito a modifiche sostanziali del regolamento.

4. Le disposizioni imperative di legge e di diritto di vigilanza prevalgono sulle norme del presente regolamento. Qualora una modifica legislativa dia luogo a una contraddizione, fino all'adeguamento del regolamento si applica direttamente la disposizione di legge.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2026.